

# PROTOCOLLO alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)

gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/1986 pag. 0002 - 0005

## LE PARTI CONTRAENTI,

rammentando che la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in appresso denominata « la convenzione » è entrata in vigore il 16 marzo 1983, consapevoli dell'importanza che riveste il « Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa » (in appresso denominato EMEP), di cui agli articoli 9 e 10 della convenzione, consapevoli dei risultati positivi ottenuti sinora nello svolgimento dell'EMEP, riconoscendo che lo svolgimento dell'EMEP sinora è stato reso possibile grazie ai finanziamenti forniti dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e ai contributi volontari dei governi,

considerando che il contributo dell'UNEP continuerà ad essere versato solo sino alla fine del 1984 e che la somma di tale finanziamento e dei contributi volontari dei governi non copre integralmente le spese di realizzazione del programma di lavoro dell'EMEP ; che occorrerà pertanto adottare disposizioni per garantire il finanziamento a lungo termine dopo il 1984,

considerando l'appello rivolto dalla Commissione economica per l'Europa ai governi degli Stati membri della CEE nella decisione B (XXXVIII), nella quale viene loro chiesto di mettere a disposizione, secondo modalità da convenire nel corso della prima riunione dell'organo esecutivo della convenzione, gli stanziamenti di cui quest'ultimo avrà bisogno per il soddisfacente svolgimento delle proprie attività, in particolare di quelle connesse con i lavori dell'EMEP,

osservando che la convenzione non contiene alcuna disposizione in materia di finanziamento dell'EMEP e che occorre dunque adottare idonei provvedimenti in materia, tenendo conto degli elementi da prendere in considerazione per l'elaborazione di uno strumento ufficiale che completi la convenzione, i quali sono enunciati nelle raccomandazioni adottate dall'organo esecutivo della convenzione nella prima sessione (7-10. giugno 1983),

## HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

### Articolo 1

Definizioni Agli effetti del presente protocollo valgono le seguenti definizioni :

- 1) « Quota ONU » : la quota di una parte contraente relativa ad un determinato esercizio finanziario, secondo la tabella delle quote stabilita per la ripartizione delle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 2) « Esercizio finanziario » : L'esercizio finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ; le espressioni « base annua » e « spese annue » vanno interpretate di conseguenza.
- 3) « Fondo generale a finalità speciale » : il Fondo generale a finalità speciale per il finanziamento dell'attuazione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, che è stato istituito dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 4) « Zona geografica delle attività dell'EMEP » : la zona che forma oggetto di sorveglianza

coordinata da parte dei centri internazionali dell'EMEP(1).

## Articolo 2

Finanziamento dell'EMEP Le risorse dell'EMEP sono destinate a coprire le spese annue dei centri internazionali che cooperano nell'ambito dell'EMEP e relative alle attività che figurano nel programma di lavoro dell'organo direttivo dell'EMEP.

## Articolo 3

Contributi 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo, l'EMEP è finanziato attraverso contributi obbligatori, cui si aggiungono contributi volontari. I contributi possono essere versati in valuta convertibile, valuta non convertibile o in natura.

2. I contributi obbligatori sono versati su base annua da tutte le parti contraenti del presente protocollo, il cui territorio sia incluso nella zona geografica delle attività dell'EMEP.

3. I contributi volontari possono essere versati dalle parti contraenti del presente protocollo e dai firmatari, anche se il loro territorio non è compreso nella zona geografica delle attività dell'EMEP, ed inoltre in ottemperanza di una raccomandazione dell'organo direttivo dell'EMEP e previa approvazione dell'organo esecutivo, da qualsiasi altro Stato, organizzazione o privato che desideri versare contributi al programma di lavoro.

4. Le spese annuali attinenti al programma di lavoro sono coperte dai contributi obbligatori. I contributi in denaro e in natura, come quelli degli Stati che accolgono i centri internazionali, sono specificati nel programma di lavoro. I contributi volontari, versati a seguito di raccomandazione dell'organo direttivo e previa approvazione dell'organo esecutivo, possono essere utilizzati o per ridurre i contributi obbligatori o per finanziare particolari attività che rientrano nell'ambito dell'EMEP.

5. I contributi in denaro - obbligatori o volontari - sono versati al Fondo generale a finalità speciale.

## Articolo 4

Ripartizione delle spese 1. I contributi obbligatori sono versati conformemente alle disposizioni dell'allegato al presente protocollo.

2. L'organo esecutivo proporrà la revisione dell'allegato :

a) qualora il bilancio annuale dell'EMEP aumenti di due volte e mezzo rispetto al bilancio annuale adottato per l'anno di entrata in vigore del presente protocollo o, qualora sia posteriore, per l'anno dell'ultimo emendamento apportato all'allegato ;

b) qualora l'organo esecutivo, su raccomandazione dell'organo direttivo, designi un nuovo centro internazionale ;

c) sei anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo o, qualora risulti posteriore, sei anni dopo l'ultima modifica apportata all'allegato.

3. Gli emendamenti all'allegato sono adottati dall'organo esecutivo mediante consenso.

## Articolo 5

Bilancio annuale Il bilancio annuale dell'EMEP è elaborato dall'organo direttivo dell'EMEP e adottato dall'organo esecutivo della convenzione almeno un anno prima dell'inizio del corrispondente esercizio finanziario.

## Articolo 6

Emendamenti al protocollo 1. Ogni parte contraente può proporre emendamenti al presente protocollo.

2. Il testo degli emendamenti proposti verrà presentato per iscritto al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo comunicherà a tutte le parti contraenti.

L'organo esecutivo esaminerà gli emendamenti proposti nella riunione annuale successiva, purché le proposte siano state comunicate alle parti contraenti dal segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa almeno novanta giorni prima.

3. Gli emendamenti al presente protocollo, salvo gli emendamenti all'allegato, dovranno ottenere il consenso dei rappresentanti delle parti contraenti ed entreranno in vigore per le parti contraenti che li avranno accettati il novantesimo giorno successivo a quello in cui due terzi delle parti contraenti avranno depositato presso il depositario il proprio strumento di accettazione. Per ciascuna altra parte contraente gli emendamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui la parte contraente interessata avrà depositato il suo strumento di accettazione.

#### Articolo 7

Composizione delle controversie Nel caso di controversia fra due o più parti contraenti del presente protocollo riguardo all'interpretazione o all'applicazione del protocollo stesso, dette parti cercheranno di risolverla mediante negoziato o con qualsiasi altro mezzo di composizione che risulti loro accettabile.

#### Articolo 8

Firma<sup>1</sup>. Il presente protocollo potrà essere firmato a Ginevra, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite, dal 28 settembre al

5 ottobre 1984 inclusi e, in seguito, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di New York, sino al 4 aprile 1985, dagli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, dagli Stati che godono dello statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa, in base al paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale, e dalle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa che siano autorizzate a negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nei settori considerati dal presente protocollo, purché gli Stati e le organizzazioni in Questione siano parti contraenti della convenzione.

2. Per le questioni di loro competenza, dette organizzazioni d'integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti e assumersi le responsabilità che il presente protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso gli Stati membri di queste organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare individualmente detti diritti.

#### Articolo 9

Ratifica, accettazione, approvazione e adesione<sup>1</sup>. Il presente protocollo sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

2. A decorrere dal 5 ottobre 1984 il presente protocollo sarà aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che funge da depositario.

#### Articolo 10

Entrata in vigore<sup>1</sup>. Il presente protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui risulteranno soddisfatte le seguenti condizioni :

a) almeno diciannove Stati e organizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, il cui territorio si trovi nella zona geografica delle attività dell'EMEP abbiano depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione ;

b) il totale delle quote ONU di tali firmatari superi il 40 %.

2. Per ciascuno degli Stati ed organizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che ratifichi,

accetti o approvi il presente protocollo o vi aderisca dopo l'entrata in vigore, conformemente al paragrafo 1, il protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, da parte di detto Stato od organizzazione.

#### Articolo 11

Denuncia<sup>1</sup>. Decorsi cinque anni dalla data in cui il presente protocollo sarà entrato in vigore nei riguardi di una parte contraente, detta parte contraente proterà, in qualsiasi momento, denunciarlo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia avrà effetto novanta giorni dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal depositario.

2. Gli obblighi finanziari della parte che denuncia il protocollo rimangono immutati sino a quando la denuncia avrà effetto.

#### Articolo 12

Testi facenti fedeL'originale del presente protocollo, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In Fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Ginevra, il ventotto settembre millenovecentottantaquattro.

(1)I centri internazionali sono attualmente il Centro di coordinamento per le questioni chimiche, il Centro di sintesi meteorologica Est e il Centro di sintesi meteorologica Ovest.

#### ALLEGATO

menzionato dall'articolo 4 del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)

I contributi obbligatori per la ripartizione delle spese del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) sono calcolati secondo la seguente tabella:

	%
Austria //	1,59
Bulgaria //	0,35
Spagna //	3,54
Finlandia //	1,07
Ungheria //	0,45
Islanda //	0,06
Liechtenstein //	0,02
Norvegia //	1,13
Polonia //	1,42
Portogallo //	0,30
Repubblica democratica tedesca //	2,74
RSS di Bielorussia //	0,71
RSS di Ucraina //	2,60
Romania //	0,37
San Marino //	0,02

Santa Sede // 0,02  
Svezia // 2,66  
Svizzera // 2,26  
Cecoslovacchia // 1,54  
Turchia // 0,60  
URSS // 20,78  
Yugoslavia // 0,60

Stati membri della Comunità economica europea:

Repubblica federale di Germania // 15,73

Belgio // 2,36

Danimarca // 1,38

Francia // 11,99

Grecia // 1,00

Irlanda // 0,50

Italia // 6,89

Lussemburgo // 0,10

Paesi Bassi // 3,28

Regno Unito // 8,61

Comunità economica europea // 3,33

Totale // 100,00

L'ordine in cui le parti contraenti sono elencate nell'allegato si riferisce specificamente al sistema di ripartizione delle spese, quale è stato concordato dall'organo esecutivo della convenzione. Tale ordine costituisce pertanto un elemento specifico del protocollo sul finanziamento dell'EMEP.